

ORIGINALE/ORIGINÈL

COMUN GENERAL DE FASCIA  
PROVINCIA DI TRENTO



COMUN GENERAL DE FASCIA  
PROVINZIA DE TRENTO

<b>UNITÀ ORGANIZZATIVA / UNITÀ ORGANISATIVA:</b>	<b>SERVIZI LINGUISTICI E CULTURALI SERVIJES LINGUISTICS E CULTUREI</b>
<b>PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIAN DI CONC FINANZIÈL:</b>	<b>1.3.2.2.999</b>
<b>CAPITOLO / CAPITOL:</b>	<b>2234/6</b>
<b>RESPONSABILE / RESPONSABOLA</b>	<b>dott.ssa / d.ra Evelyn Bortolotti</b>

**Determinazione N. 138 /2025**

**Assunta il  
touta ai 25/03/2025**

OGGETTO: "Piano organico degli interventi di politica linguistica e culturale per l'anno 2025" (L.P. 6/2008). Affidamento alla ditta Dolomiti Media House s.r.l. di Predazzo del servizio di produzione di programmi televisivi settimanali e servizi video in lingua ladina e relativa assistenza tecnica per TV Ladina per l'anno 2025 tramite piattaforma Contracta. CIG B5FF11215F

SE TRATA: "Pian organich di intervenc de politica linguistica e culturèla per l'an 2025" (L.P. 6/2008). Ge dèr su a la firma Dolomiti Media House s.r.l. de Pardac I servije de produzion de programes televisives setemanèi e servijes video per ladin e assistenza tecnica per TV Ladina per l'an 2025 tras la piataforma Contracta. CIG B5FF11215F

## DETERMINAZIONE/DETERMINAZION N. 138/2025

OGGETTO: "Piano organico degli interventi di politica linguistica e culturale per l'anno 2025" (L.P. 6/2008). Affidamento alla ditta Dolomiti Media House s.r.l. di Predazzo del servizio di produzione di programmi televisivi settimanali e servizi video in lingua ladina e relativa assistenza tecnica per TV Ladina per l'anno 2025 tramite piattaforma Contracta. CIG B5FF11215F

### LA RESPONSABILE DELL'U.O. DEI SERVIZI LINGUISTICI E CULTURALI:

visti e richiamati:

- la L.P. 16 giugno 2006, n. 3 e s.m. sulla "riforma istituzionale" in Trentino, che, all'art. 19, ha previsto il Comun General de Fascia (C.G.F.) quale nuovo ente esponenziale e rappresentativo della comunità ladina di minoranza etnico-linguistica insediata in Val di Fassa;
- la successiva L.P. 10 febbraio 2010, n. 1, che ha costituito il C.G.F. e ha approvato il suo statuto;
- il Decreto n. 234 del 30 dicembre 2010, con cui il Presidente della Provincia autonoma di Trento ha trasferito al C.G.F. le prime funzioni amministrative secondo l'art. 8 della L.P. n. 3/2006 e s.m. a decorrere dal 1° gennaio 2011;
- la Legge Provinciale n. 14/2014 e in particolare l'art. 19 con cui è stato introdotto l'obbligo per gli enti locali di applicare le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio del d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- il d.lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato e integrato dal d.lgs. 126/2014;
- il d.lgs. s. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
- la L.R. 22/2015 e in particolare l'art. 10 con cui è stato disposto che la Provincia Autonoma di Trento provveda a disciplinare l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio per gli enti locali nel rispetto di quanto previsto dal comma 4 – octies dell'art. 79 dello Statuto di Autonomia della Regione Autonoma Trentino Alto Adige – Sudtirol, in base al quale dal 01 gennaio 2016 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative e regolamentari della Regione, incompatibili con le disposizioni di cui al d.lgs. 118/2011;
- il "Codice degli Enti Locali" – (C.E.L.) sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con la L.R. 3 maggio 2018, n.2;
- il Regolamento di contabilità del Comun General de Fascia approvato dal Consei General con la deliberazione n.3/2020 del 23 aprile 2020;
- la deliberazione n. 28/2024 del 23 dicembre 2024, immediatamente esecutiva, con la quale il Consei General ha approvato il D.U.P. e il bilancio di previsione del C.G.F. per l'esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025-2027;
- il P.E.G. per gli anni 2025-2027, che il Consei de Procura ha approvato nella sua parte finanziaria con le deliberazioni n. 100/2024 del 23 dicembre 2024 immediatamente esecutiva;
- vista la deliberazione del Consei de Procura n. 7/2025 del 03/02/2025, immediatamente eseguibile, con cui il Consei de Procura ha approvato l'aggiornamento 2025 al Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025 contenente gli atti e le funzioni gestionali attribuite alla competenza delle Unità Organizzative dell'Ente e degli organi elettivi del Comun general de Fascia;

accertato che, in base a tali atti, l'adozione di questo provvedimento rientra nelle competenze gestionali affidate alla Responsabile dell'U.O. dei Servizi Linguistici e Culturali;

premesso che il Comun General de Fascia, in base rispettivamente all'art. 2, comma 1, lettera b) e all'art. 3, comma 1 del suo statuto approvato con la L.P. 10 febbraio 2010, n. 1, "persegue [...] la piena tutela e la promozione dell'identità, della lingua e della cultura ladina, promuovendo altresì il senso di appartenenza dei cittadini alla comunità ladina dolomitica nonché la promozione di ogni possibile forma e strumento per realizzare la reciproca comprensione con le persone non appartenenti alla popolazione ladina" e "cura gli interessi [della comunità insediata nella Valle di Fassa] e ne promuove lo sviluppo e la tutela secondo le finalità espresse all'articolo 2";

premesso che, con la deliberazione n. 20/2024 del 12 novembre 2024 il Consei General ha approvato il "Piano organico degli interventi di politica linguistica e culturale per l'anno 2025" previsto dall'art. 26 della succitata L.P. n. 6/2008 e s.m. e i. che, nella Sezione I.1.A "Interventi a sostegno dell'informazione in lingua ladina", prevede la realizzazione di programmi video e televisivi in ladino da diffondere su canali digitali e social network;

dato atto che scopo di tali programmi è la diffusione, valorizzazione e normalizzazione della lingua di minoranza e che, per raggiungere tale obiettivo risultano essenziali i mezzi di informazione;

preso atto che la 40<sup>th</sup> Conferenza delle Minoranze linguistiche nella riunione del 28 gennaio u.s. ha espresso parere favorevole in ordine al riparto del Fondo provinciale per la tutela delle popolazioni di minoranza per il 2025 e il relativo Piano di interventi per l'informazione in lingua minoritaria; i contributi per progetti particolarmente significativi ai fini della tutela delle minoranze linguistiche e il piano organico di interventi di politica linguistica e culturale del Comun General de Fascia, sulla base del quale vengono attribuiti da parte della Provincia al Comun General de Fascia i fondi necessari per la conduzione delle attività finalizzate al sostegno dell'editoria e dell'informazione in lingua minoritaria;

considerato che, con deliberazione della Giunta provinciale n. 355 del 21 Marzo 2025, avente a oggetto *Legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6 "Norme di tutela e promozione delle minoranze linguistiche locali"*: approvazione parziale del

*programma di interventi per l'informazione in lingua minoritaria per l'anno 2025*, sono stati, tra l'altro, attribuiti da parte della Provincia al Comun General de Fascia i fondi necessari per la conduzione delle attività finalizzate al sostegno dell'editoria e dell'informazione in lingua minoritaria;

vista la necessità di provvedere all'affidamento dell'incarico di produzione di programmi televisivi settimanali e servizi video in lingua ladina e relativa assistenza tecnica per TV Ladina per l'anno 2025, che persegue l'obiettivo di permettere il godimento del diritto all'informazione in lingua madre alla comunità ladina di Fassa;

vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n.23, che detta disposizioni organizzative in materia contrattuale;

vista la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 in materia di appalti;

dato atto che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

dato atto che per l'affidamento del servizio di cui sopra è necessario rivolgersi a una ditta con esperienza dimostrata nel settore dell'informazione delle lingue di minoranza, conoscenza della lingua ladina e supervisione giornalistica da parte di un giornalista professionista o pubblicista iscritto all'albo, in possesso dell'attestato di conoscenza della lingua ladina, e che tali tipologie di incarico debbano essere concluse tramite le piattaforme certificate, ai sensi di quanto disposto dal D.lgs 36/2023

considerato che l'importo del servizio risulta essere inferiore a euro 140.000,00 e che pertanto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del d.lgs. n. 36/2023 è ammesso l'affidamento diretto con il soggetto ritenuto idoneo in possesso di documentate esperienze pregresse;

ritenuto che ai sensi dell'art. 48 co. 2 del d.lgs. n. 36/2023 non sussiste un interesse transfrontaliero certo a interpellare operatori economici aventi sede all'estero, considerata la natura e l'importo del servizio;

considerato quanto stabilito dall'articolo 19-ter della L.P. 2/2016 e dalle linee guida della Provincia Autonoma di Trento approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 307/2020 in tema di applicazione del principio di rotazione;

ricordato che la Giunta Provinciale con deliberazione n. 2276 di data 15 dicembre 2023 ha istituito la piattaforma CONTRACTA per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ai sensi dell'art. 25, comma 3, del D. Lgs 36/2023;

dato atto che, al fine di incaricare il servizio di produzione di programmi televisivi settimanali e servizi video in lingua ladina e assistenza tecnica per l'anno 2025 per individuare operatori economici interessati all'esecuzione delle prestazioni in oggetto si è ritenuto di procedere a una indagine di mercato, registrata al n. prot. dell'ente 969-1.18.5 di data 19/02/2025, dandone ampia e adeguata pubblicità attraverso il sito dell'Ente, l'albo telematico e la sezione amministrazione trasparente, alla quale ha dato riscontro, entro i termini previsti, la sola ditta Dolomiti Media House s.r.l. di Predazzo (nostro prot. n. 1046 di data 25/02/2025), la quale ha presentato un preventivo conforme a quanto dettagliatamente indicato e richiesto nel capitolato prestazionale allegato all'indagine di mercato (Prot. n. 969-1.18.5-All.1)

valutato perciò di procedere a trattativa diretta sulla piattaforma Contracta con l'unico operatore economico che ha presentato il preventivo di spesa e cioè la ditta Dolomiti Media House s.r.l. di Predazzo (Procedura PI075660-25, fascicolo di sistema FE079402) con la richiesta di preventivo prot. 1259 del 07/03/2025 alla quale la ditta ha risposto entro i termini previsti tramite la piattaforma Contracta con il preventivo assunto a prot. 1467 di data 19/03/2025;

ritenuto quindi che sussistano tutte le condizioni per affidare direttamente, ai sensi del citato comma 1 dell'art. 50 del D.lgs 36/2023, alla ditta Dolomiti Media House s.r.l. l'incarico per la produzione di n. 52 puntate del rotocalco settimanale "Pedies" per TV Ladina e n. 300 ore di Servizi a chiamata e assistenza per TV Ladina per l'anno 2025 come da specifiche indicate dettagliatamente nella richiesta di preventivo Prot. n. 1259-1.18.5 inviata alla ditta tramite procedura PI075660-25 della piattaforma Contracta, riservandosi sin d'ora la possibilità, laddove si rendesse opportuno in corso d'anno, di integrare il presente incarico fino a un massimo di ulteriori 100 ore aggiuntive allo stesso prezzo orario, dietro prenotazione di relativo impegno di spesa;

presa dunque visione dell'offerta presentata dalla ditta Dolomiti Media House s.r.l. attraverso la piattaforma CONTRACTA per 52 puntate del rotocalco settimanale "Pedies" per TV Ladina e n. 300 ore (+ fino a ulteriori 100 ore optionali) di Servizi a chiamata e assistenza per TV Ladina per l'anno 2025 per un importo di euro 90.846,00 al netto di IVA al 22% (euro 1.515,00 + IVA a puntata e euro 40,22 + IVA a ora – lo stesso costo orario sarà applicato ad eventuali 100 ore di servizio optionali per riprese e postproduzione) e ritenuta congrua la spesa esposta, sulla base della tipologia di servizio richiesto e dell'elevata specializzazione;

vista dunque la documentazione presentata dalla ditta:

- offerta registrata al numero di procedura PI075660-25 della piattaforma Contracta;
- DGUE registrato al numero di procedura PI075660-25 della piattaforma Contracta;

visto l'art. 83, comma 3, lett. e) del d.lgs. 159/2011, e dato atto che la documentazione antimafia non è richiesta per contratti di importo inferiore ad euro 150.000,00;

evidenziato che sono state effettuate tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico FVOE 2.0 le verifiche previste dagli articoli 94 e 95 del decreto legislativo n. 36/2023 (ID Fascicolo cdd99eb8-4888-47fa-8f00-55c8856a0050, acquisite al prot. n. 1356 del 13/03/2025 e n. 1466 del 19/03/2025);

visto l'articolo 1, commi 52 e 53 della legge 190/2012;

visti:

- l'art. 25 del D. Lgs. 36/2023, che ha previsto che "Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici [...]"
- l'art. 62, c. 1, del D.lgs 36/2023, che ha previsto che "Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti"

visti il D.lgs 82/2005, il D.L. 145/2013, e la circolare APAC prot. PAT/703236 del 18 settembre 2023, ns. prot. 4372 del 19 settembre 2023, relativamente alla stipulazione dei contratti di appalto in modalità elettronica;

rilevato che il rapporto contrattuale sarà perfezionato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante ordine elettronico gestito su piattaforma Contracta;

dato atto che oggetto di questa determinazione è una prestazione di servizi avente carattere prevalentemente intellettuale, che richiede al fornitore di elaborare soluzioni, proposte e interventi caratterizzati da una specifica e qualificata competenza professionale, prevalente rispetto alle attività materiali e all'organizzazione di mezzi e risorse; si tratta infatti del concetto di format televisivi e di contenuti giornalistici sempre nuovi e diversi da trattare in lingua di minoranza e in contatto costante con un'utenza eterogenea;

precisato che la spesa relativa all'importo totale del contributo dovuto all'ANAC per l'affidamento del suddetto servizio a carico del Comun General de Fascia ammonta a € 35,00, e che viene impegnata sul capitolo 2234/6 (cod. p.c.f. 1.3.2.2.999), imputandola in considerazione dell'esigibilità dell'obbligazione giuridica all'esercizio 2025;

precisato che la necessità di affidare immediatamente l'incarico in oggetto al fine di poter garantire il diritto di informazione in lingua di minoranza previsto dall'art. 23 della L.P. 6/2008, attraverso la produzione di programmi televisivi e video che, se non proposti con regolarità all'utenza, non ottempereranno a tale diritto e che tale omissione potrebbe comportare notevole danno all'interesse dello sviluppo degli interventi nel campo della politica linguistica in Val di Fassa, richiede che l'inizio della prestazione avvenga a far data dall'esecutività del presente provvedimento;

precisato che con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dell'affidamento in parola, in considerazione della solidità e affidabilità dell'operatore economico desunta da precedenti rapporti contrattuali nonché della modalità di pagamento in soluzioni mensili solo dopo l'avvenuta effettuazione del servizio;

precisato infine che:

- per la prestazione in oggetto è stato acquisito il CIG B5FF11215F;
- la ditta e i professionisti incaricati dal Comun General de Fascia devono rispettare gli obblighi di comportamento di cui al D.P.R. 62/2013 e il codice di comportamento dell'Ente approvato dal Consei de Procura con deliberazione n. 1 dd. 12/01/2023;

ritenuto di nominare RUP del contratto oggetto del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 5 ter della L.P. 2/2016 e dell'art. 15, co. 3 del d.lgs. 36/2023, la dott.ssa Evelyn Bortolotti, responsabile dell'U.O. dei Servizi linguistici e culturali;

dato atto della insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi per il Responsabile firmatario del presente provvedimento, in attuazione dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici), nonché della L.P. n. 23/1992;

dato atto di aver accertato preventivamente che la spesa derivante dal presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con gli obiettivi di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, co. 8 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL)".

verificata infine la disponibilità di fondi sul Capitolo 2234 art. 6 – cod. p.c.f. 1.3.2.2.999 del corrente bilancio;

#### D E T E R M I N A:

1. di affidare, per le motivazioni indicate in premessa, alla ditta Dolomiti Media House s.r.l. con sede in via Monte Mulat 40, Predazzo, C.F. e P.IVA 02388280220 l'incarico per la produzione di n. 52 puntate del rotocalco settimanale "Pedies" per TV Ladina e n. 300 ore di Servizi a chiamata e assistenza per TV Ladina per l'anno 2025 come da specifiche indicate dettagliatamente nella richiesta di preventivo prot. n. 1259 inviata alla ditta tramite procedura PI075660-25 della piattaforma Contracta per un costo totale di € 90.846,00 al netto di IVA al 22% (euro 1.515,00 + IVA a puntata e euro 40,22 + IVA a ora), riservandosi sin d'ora la possibilità, laddove si rendesse opportuno in corso d'anno, di integrare il presente incarico fino a un massimo di ulteriori 100 ore aggiuntive allo stesso prezzo orario, dietro prenotazione di relativo impegno di spesa, precisando che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
2. di dare atto che l'incarico di cui al precedente punto 1) verrà formalizzato mediante ordine elettronico e contratto digitale gestito su piattaforma Contracta;
3. di impegnare la spesa complessiva di € 110.867,12 (comprensivo di IVA e di contributo ANAC di € 35,00) derivante dall'adozione del presente provvedimento sul capitolo 2234 art. 6 – p.c.f. 1.3.2.2.999 del corrente bilancio di previsione 2025;

4. di stabilire che con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, non si richiede la garanzia definitiva per l'esecuzione dell'affidamento in parola, in considerazione della solidità e affidabilità dell'operatore economico desunta da precedenti rapporti contrattuali nonché della modalità di pagamento in soluzioni mensili solo dopo l'avvenuta effettuazione del servizio;
5. di liquidare l'importo di cui al precedente punto 1) secondo le scadenze contrattuali previste, nel rispetto di quanto previsto in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e di regolarità contributiva;
6. di dare atto che per il servizio in oggetto è stato acquisito il CIG B5FF11215F;
7. di nominare RUP del contratto oggetto del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 5 ter della L.P. 2/2016 e dell'art. 15, co. 3 del d.lgs. 36/2023, la dott.ssa Evelyn Bortolotti, responsabile dell'U.O. dei Servizi linguistici e culturali;
8. di trasmettere questa Determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario affinché registri l'impegno di spesa ed esprima su di esso il visto di regolarità contabile al quale è subordinata la sua efficacia, ai sensi del vigente Regolamento di contabilità.

Si dà evidenza, ai sensi art. 4 della L.P. 23/1992, che avverso il presente provvedimento è possibile presentare:

- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 ovvero, in alternativa,
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971, n. 1199;
- per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico amministrative ad esse connesse, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 comma 5 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, per effetto della quale il ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento va proposto entro 30 giorni e non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

San Giovanni di Fassa – Sèn Jan, 25/03/2025

**LA RESPONSABILE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA  
LA RESPONSABOLA DE L'UNITÀ ORGANISATIVA**

- dott.ssa/d.ra Evelyn Bortolotti –

Firmato digitalmente/Con sotscrizion digitèla